

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE**

L'anno....., il giornodel mese di a mezzo(firma autografa o sottoscrizione digitale) con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione:

- della determinazione dirigenziale n. del.....2020

TRA

il **Comune di Campi Bisenzio** rappresentato dalla [REDACTED], nata a [REDACTED] [REDACTED] Dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona" del Comune di Campi Bisenzio, codice fiscale 80016750483, domiciliata per la carica presso il Comune suddetto, in nome e per conto del quale dichiara di agire, a ciò autorizzata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019, (di seguito Comune)

E

L'Associazione/Società....., nel seguito denominata/o anche "concessionario" o "gestore", con sede in, via, c.f./PI, rappresentata da esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante, nato/a a il, residente.....

Premesse

- Visto l'art. 96 D. Lgs. 297/94 - "Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche";
- Visto il D.M. 129/2018, in particolare l'art. 38 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico";
- Visto l'art. 7 rubricato "Palestre Comunali" del vigente Regolamento Comunale per la concessione in uso ed affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e ricreative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 11.5.2017;
- Vista la deliberazione dalla Giunta Comunale di Campi Bisenzio 163 del 27 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state approvate le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali tra i quali le palestre delle scuoleallo scopo di permettere l'attività sportiva ai bambini, ai ragazzi e agli adulti attraverso le varie discipline agonistiche;

- richiamate tutte le misure, anche di futura emanazione, finalizzate al contrasto della diffusione del contagio da Covid-19, come previste dalla normativa statale, regionale nonché quanto indicato in merito anche dalle federazioni sportive per le specifiche discipline;
- preso atto del contenuto delle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 lett. f) del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- vista la convenzione/i, rep. n. del.....tra il Comune e l'Istituto Comprensivo.....;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Campi Bisenzio, come sopra rappresentato, concede in uso temporaneo e precario a, anch'essa/o come sopra rappresentata/o, che accetta, la gestione nei giorni ed orari annualmente stabiliti e nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, della palestra e locali annessi posti in Campi Bisenzio, via, denominata e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione all'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Per le palestre facenti parte di complessi scolastici la gestione e l'utilizzo dell'impianto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, è da ritenersi di norma in orario extra-scolastico, che verrà determinato all'inizio di ogni annualità sportiva in accordo tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione dell'Istituto Comprensivo scolastico interessato.

Art. 2 – DURATA E DIVIETI

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Resta inteso che la validità della presente convenzione è subordinata, per le palestre facenti parte di complessi scolastici, all'autorizzazione all'utilizzo da parte della Dirigenza Scolastica che di norma viene rilasciata al Comune all'inizio dell'anno scolastico.

L'istituzione scolastica ha diritto, in ogni momento, all'uso dei locali per le proprie attività.

E' vietata la sub concessione a terzi.

Art. 3 - CUSTODIA, DIREZIONE DELLE ATTIVITA', RENDICONTAZIONE

Il concessionario/gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Il gestore dovrà nominare un responsabile di segreteria, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti.

Con particolare riferimento ai rapporti con l'Amministrazione Comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente un numero di telefono cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento.

Il gestore è altresì tenuto a rendere noto ai terzi il nominativo del direttore tecnico dell'attività sportiva e all'Amministrazione Comunale oltre a quest'ultimo/a, anche il nominativo del direttore della gestione.

Annualmente il gestore dovrà presentare al Servizio Sport del Comune una dettagliata relazione riguardante l'attività gestionale e sportiva svolta.

Art. 4 - SORVEGLIANZA E PULIZIA DELL'IMPIANTO

Il concessionario/gestore dovrà provvedere all'apertura, alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurarne il corretto funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, allestimento attrezzature sportive ecc.) secondo il calendario di utilizzo predisposto annualmente dall'Amministrazione Comunale. Dovrà inoltre provvedere al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, spogliatoi ed eventuali aree esterne (cortili attrezzati), alla loro pulizia, igienizzazione e sanificazione che verrà svolta alla conclusione degli allenamenti e in ogni caso al termine delle attività sportive o ginniche.

Il gestore dovrà garantire, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria in essere, gli standard di sicurezza previsti nell'allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020, nelle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate ai sensi dell'art.1 lettera f) del suddetto D.P.C.M. e nelle "Linee guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra" emanate ai sensi dell'art.1 lettera e) sempre del suddetto D.P.C.M., nonché previsti da ogni alla disposizione statale, regionale o comunale sempre atta a garantire la sicurezza anticontagio, che potrà entrare in vigore anche successivamente alla firma del presente atto.

In particolare, i concessionari appronteranno un registro degli interventi di pulizia e sanificazione che deve essere accessibile in ogni momento dal personale dell'istituzione scolastica e che rende conto dell'opera di igienizzazione e sanificazione dopo ogni utilizzo.

Il concessionario/gestore:

- è tenuto, durante le ore di apertura, a curare un servizio di sorveglianza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate;
- si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone;
- dovrà consentire l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento;
- relazionerà al competente ufficio comunale nel caso si verificano casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

Art. 5 - UTILIZZO

Spetta al Servizio Sport del Comune di Campi Bisenzio stabilire, nell'ambito di un proprio piano di assegnazione, l'utilizzo dell'impianto in orario extra-scolastico per attività sia continuative che occasionali, nonché l'utilizzo per altre manifestazioni, anche a carattere extra-sportivo, facendo riferimento alla annualità sportiva che, di regola, inizia il 1° Settembre e termina il 15

Giugno dell'anno successivo. Nei periodi in cui le strutture non vengono utilizzate dal concessionario/gestore, le strutture potranno essere utilizzate da altri soggetti così come individuati dall'Amministrazione comunale.

Previa autorizzazione del Comune e dell'Istituzione scolastica, il concessionario/gestore potrà organizzare Centri Estivi rispettando le norme di legge previste in materia. La richiesta per tale utilizzo aggiuntivo, dovrà pervenire al Servizio Sport entro il 30 marzo di ogni anno, termine necessario per valutare la disponibilità dell'impianto nel caso nello stesso plesso scolastico vengano organizzate altre attività promosse dal Comune o siano previsti interventi di manutenzione.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di autorizzare per ogni anno sportivo, fino ad un massimo di quattro eventi, alla cui realizzazione il concessionario/gestore collaborerà in forma gratuita.

Nel caso in cui il Comune abbia concesso a diversi soggetti, con orari diversi, ma in uguali giorni della settimana, l'uso della medesima struttura, il gestore si impegna a concordare con questi modalità di utilizzo rispettose di quanto fissato al precedente articolo 4 conciliando anche l'utilizzo di eventuali aree comuni.

Art. 6 - RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE NORME

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo della palestra ed annessi secondo le assegnazioni stabilite esclusivamente dall'Amministrazione Comunale, nonché le norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti Comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo di impianti sportivi. Inoltre il gestore si impegna a tenere un registro delle presenze giornaliera ed a trasmetterne copia annualmente al Servizio Sport.

Le parti convengono che eventuali gare di campionato hanno la priorità su ogni altra attività programmata nell'impianto.

Il concessionario/gestore si impegna, inoltre, a rispettare i principi generali espressi nella "Carta etica dello Sport" approvata dalla Regione Toscana e finalizzati alla promozione del benessere nell'attività sportiva e motoria, inoltre si impegna ad adoperarsi per aderire a tale carta quale garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (presenza di personale qualificato) e impegno allo svolgimento di iniziative di prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze di sostanze, anche dopanti, oltreché di promozione di una corretta alimentazione e di corretti stili di vita.

Art. 7 - MANUTENZIONE

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria e gli interventi di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli di minuta manutenzione che salvo diversi accordi tra le parti rimangono in carico al gestore come di seguito indicato.

E' a carico del soggetto gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura, cura del verde, sgombero della neve anche nelle pertinenze, e della rimozione di ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio.

Interventi preventivi dovranno essere attuati per limitare le spese in un'ottica di oculata gestione.

Previa autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale in merito alla opportunità e alla validità dell'intervento, il soggetto gestore effettuerà gli interventi di minuta manutenzione e piccole riparazioni che si dovessero rendere necessari. E' considerato intervento di minuta manutenzione ogni singola riparazione e/o sostituzione, qualora non superi la spesa di Euro 180,00 (iva esclusa). Qualora nel corso di ogni anno solare siano necessari diversi interventi di minuta manutenzione, il gestore si farà carico degli stessi, impegnandosi, al massimo per una spesa documentabile (iva esclusa) pari al 50% del canone annuo (iva esclusa).

L'importo di ogni singolo intervento che non supera la spesa di Euro 180,00 (iva esclusa), dovrà essere desumibile da appositi preventivi e comprovato dalle notule/fatture/scontrini fiscali pagati dal gestore appositamente declinati e circostanziati.

Resta fermo che ogni intervento che dovesse coinvolgere impianti e/o opere murarie dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale.

Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto gestore in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.

Art. 8 - UTENZE

Sono a carico del Comune di Campi Bisenzio le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze attraverso il presidio costante della struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Qualora l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di utilizzi non parsimoniosi delle utenze provvederà a contestarlo al gestore; ciò verrà considerato inadempimento contrattuale e, in caso di ripetuti richiami, potrà essere risolta la convenzione.

Al fine attuare una congrua regolazione degli impianti di erogazione del calore e/o refrigerazione/condizionamento, secondo una corretta taratura che tenga conto dell'attività svolta, ma al tempo stesso di una temperatura ambientale adeguatamente proporzionata, è previsto che il gestore non indugi nel richiedere l'intervento del soggetto conduttore dell'impianto di riscaldamento / refrigerazione / condizionamento ogni volta sia necessario. Il gestore dell'impianto sportivo avrà cura di annotare tali chiamate su apposito registro mostrandolo al Comune ogni volta richiesto. L'Amministrazione Comunale, in sede di consuntivo delle spese sostenute per le utenze, qualora registri un trend superiore allo storico dell'impianto, potrà chiedere conto al gestore che dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutto quanto previsto nel presente articolo.

Art. 9 – RESPONSABILITA' E SICUREZZA

Il concessionario/gestore è responsabile della gestione dei locali assegnati ad ogni effetto di legge per tutto ciò che ne concerne l'uso e l'incolumità delle persone che vi avranno accesso:

pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Campi Bisenzio, viene assunta dal concessionario.

Il gestore solleva il Comune di Campi Bisenzio da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso delle strutture sportive assegnate comunque in dipendenza della presente convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del concedente stesso. Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione della gestione; è pertanto tenuto a stipulare contratto di assicurazione RCT/RCO durante l'espletamento della attività, con un massimale unico minimo di € 1.000.000,00 annuo.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro". Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Il gestore si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, il quale dovrà essere presente durante l'esercizio dell'intera attività sportiva, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del gestore.

Il gestore, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alla sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98. Il gestore dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.

Art. 10 - TARIFFA A CARICO DEL CONCESSIONARIO

In applicazione delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 27.11.2018 il concessionario/gestore corrisponderà, per il primo anno di validità della presente convenzione a titolo di canone d'uso, all'Amministrazione Comunale, per le giornate programmate per gli allenamenti la somma totale di €(IVA inclusa).

L'eventuale utilizzo giornaliero diverso dalla suddetta programmazione sarà oggetto di rendicontazione successiva che il concessionario/gestore invierà entro il 30 giugno di ogni anno.

Per l'anno 2020-2021 i pagamenti di quanto sopra saranno effettuati in due rate secondo il seguente scadenziario:

- entro il 31 dicembre 2020 il gestore/concessionario corrisponderà al Comune il 50% di quanto dovuto per le giornate relative agli allenamenti;
- entro il 15 luglio 2021 il gestore/concessionario corrisponderà al Comune il restante 50% di quanto dovuto per le giornate relative agli allenamenti e quanto dovuto per ogni ulteriore giornata di utilizzo diverso (partite o altro).

Tali scadenze restano stabilite anche per le successive annualità.

Le tariffe come sopra determinate potranno essere oggetto di revisione a seguito dall'adozione di specifici atti da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - INTERVENTI DI MIGLIORIA

Il Comune di Campi Bisenzio, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, potrà contribuire alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioria dell'impianto, anche riguardanti l'approvvigionamento di attrezzature o strumentazioni, sempre che si tratti di spese preventivamente autorizzate ed a fronte degli opportuni documenti giustificativi. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.

Art. 12 – PUBBLICITÀ E AUTORIZZAZIONI

Il gestore può esercitare attività di pubblicità a favore di terzi esclusivamente nelle ore di utilizzo dell'impianto. Ogni adempimento relativo agli oneri fiscali che ne derivano è a carico del gestore. Sono in carico del gestore le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti (comune, ausl, siae, vigili del fuoco, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di manifestazioni, anche temporanee, o all'installazione di strutture provvisorie o all'organizzazione di altre attività quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande.

Art. 13 – TRACCIABILITA'

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti. La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- per inadempimento agli impegni assunti con la presente convenzione;
- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
- quando il gestore venisse dichiarato fallito;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al concessionario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo formale contestazione dell'addebito ed esame delle eventuali controdeduzioni.

Art. 15 – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto del concessionario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso al concessionario.

Art. 16 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 2 mesi di anticipo mediante lettera raccomandata e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l'inizio della successiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

Art. 17 Protezione e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.

Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Firenze.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili. Dovranno essere osservate inoltre le disposizioni contenute negli atti deliberativi del Comune di Campi Bisenzio. Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico del concessionario/gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti

Per il Comune di Campi Bisenzio

Il Legale Rappresentante/Il Dirigente Settore.....

Per l'Associazione/Società sportiva

Il legale rappresentante.....